

Publicato il 28/09/2016

N. 04015/2016REG.PROV.COLL.  
N. 05737/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5737 del 2016, proposto da:

Federazione Italiana della Caccia, Sezione Provinciale di Grosseto di Federcaccia Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;

*contro*

Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Provinciale di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Pafundi e Fabio Tavarelli, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Giulio Cesare 14 a/4;

*nei confronti di*

Provincia di Grosseto, Ambito territoriale di caccia di Grosseto, Arcicaccia, Federazione provinciale Arcicaccia di Grosseto, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Sezione Provinciale

di Grosseto, ANUU Associazione dei migratoristi Italiani, ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani - Sezione Provinciale di Grosseto, Guido Donnini, Enzo Mori, Luciano Biscontri, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE II, n. 1066/2016, resa tra le parti, concernente un provvedimento di nomina del comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia della Provincia di Grosseto

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione nazionale Libera Caccia e della Sezione provinciale di Grosseto dell'Associazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Alberto Maria Bruni e Gabriele Pafundi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha annullato il provvedimento con cui la Provincia di Grosseto ha nominato i componenti del comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia della ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Per quanto di rilievo nel presente giudizio, l'art. 3 del regolamento regionale n. 33/R del 26 luglio 2011 (testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3) prevede che il comitato di gestione è composto da dieci membri, di cui *«tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove*

*presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio» (comma 1 lett. b); e che la Provincia «sulla base dei nominativi indicati dagli organismi di cui al comma 1, procede alla nomina dei membri del comitato», laddove in caso di «mancato accordo sulle designazioni», la stessa amministrazione «nomina i membri secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni».*

3. Tanto premesso, nel caso di specie la Provincia di Grosseto ha nominato componenti del comitato di gestione i sig.ri Guido Donnini, Enzo Mori, Luciano Biscontri, rispettivamente iscritti a Federcaccia, Arcicaccia ed Enalcaccia, e su designazione congiunta di queste tre associazioni unitamente ad ANUU (delibera di giunta n. 19 del 12 maggio 2015).

Tuttavia, in accoglimento del ricorso di altra associazione venatoria, la Associazione nazionale Libera caccia, il Tribunale amministrativo della Toscana ha ritenuto che il criterio della rappresentatività previsto dalla normativa regionale avrebbe dovuto essere temperato con quello della partecipazione pluralistica delle associazioni venatorie, nel caso di specie riconoscibile in capo alla ricorrente, poiché dotata di un «sufficiente grado di rappresentatività» (19,08%). Conseguentemente, il giudice di primo grado annullava il provvedimento di nomina dell'organo di gestione dell'Ambito territoriale nella parte concernente la nomina della componente espressa dalle associazioni venatorie.

4. Con il presente appello la Federcaccia contesta questa statuizione sotto più profili.

5. Si è costituita in resistenza l'associazione venatoria originaria ricorrente.

## DIRITTO

1. L'appello è fondato con riguardo al secondo motivo, il quale riveste carattere assorbente e tale da comportare la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto del ricorso della Associazione nazionale Libera Caccia

2. Con le censure contenute in questo motivo Federcaccia contesta il “correttivo pluralistico” al principio sancito dalla normativa regionale toscana in materia, secondo cui in caso di mancato accordo delle associazioni

venatorie sulla designazione la Provincia deve tenere conto della «*rappresentatività espressa*» da quelle operanti nel territorio. Il Tribunale amministrativo ha infatti ritenuto che la designazione congiunta dei due nominativi espressi dall'associazione odierna appellante con altre omologhe organizzazioni avesse comportato l'illegittima esclusione di un'associazione dotata di un «*sufficiente grado di rappresentatività*» (19,08%), a fronte di una normativa che nel riferirsi genericamente a questo criterio, senza connotarlo in termini di maggioranza (come invece per la componente designata dalle organizzazioni professionali agricole), «*deve essere temperato*» con il correttivo pluralistico.

3. Senonché, come convisibilmente osserva in contrario Federcaccia, il regolamento regionale in materia pone nei confronti della Provincia l'obbligo di rispettare la designazione congiunta delle associazioni venatorie («*accordo sulle designazioni*») e, in assenza di questo, di procedere alla nomina sulla base del criterio della «*rappresentatività*».

4. Ora, pacifica l'insussistenza nel caso di specie dell'ipotesi principale contemplata dalla norma regolamentare, non è dubitabile che il criterio residuale sia stato pienamente rispettato dalla Provincia di Grosseto. Infatti, secondo i non contestati dati sulla rappresentatività territoriale delle associazioni venatorie forniti dall'appellante, la designazione congiunta dei componenti poi nominati nell'organo gestorio dell'ambito di caccia è stata formulata da 4 delle 6 associazioni rappresentate nel territorio provinciale di Grosseto, per un numero complessivo di iscritti di poco superiore all'80%. In più in particolare, Federcaccia vanta un numero di iscritti pari al 43,92% dei cacciatori residenti nel territorio provinciale; segue quindi Arcicaccia, con il 22,16%; quindi l'originaria ricorrente con il 19,08%; ed infine Enalcaccia, con l'8,47%, che ha espresso il terzo componente.

5. Sulla base di questi dati non può dunque essere censurata la nomina effettuata dalla Provincia. La componente delle associazioni venatoria risulta infatti adeguatamente rappresentata, con la nomina

di tre componenti designati congiuntamente dalla maggioranza delle associazioni venatorie presenti nel territorio provinciale.

Pertanto, la Provincia resistente non solo non ha violato alcuna previsione normativa puntuale, ma ha anche esercitato la discrezionalità ad essa spettante sulla base del generale criterio della «rappresentatività» in modo ragionevole e tale per cui la componente dell'organo gestorio dell'ambito di caccia espressiva del movimento venatorio rispecchia in modo fedele l'associazionismo ivi presente.

6. A questo specifico riguardo, in contrario non può essere addotta la circostanza che attraverso la designazione congiunta si sarebbe determinata una sorta di *conventio ad excludendum* (definita dal Tribunale amministrativo «raggruppamento») di un'associazione, quale la Libera Caccia ricorrente in primo grado, sufficientemente rappresentativa, comunque più della Enalcaccia nell'ambito grossetano.

Il dato fondamentale da cui occorre muovere è l'ampia discrezionalità di cui dispone la provincia ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale nella nomina dei membri espressi dalle associazioni venatorie. In particolare, questa discrezionalità è limitata al solo rispetto della «rappresentatività» delle associazioni nel territorio provinciale. Ciò precisato, non può ritenersi violato il criterio previsto a livello normativo allorché si registri una convergenza sui tre nominati da parte di associazioni rappresentative della maggior parte del movimento venatorio locale.

7. Deve ancora sottolinearsi che la nomina effettuata su questa base comune ha consentito di rispettare anche le esigenze di tutela del pluralismo evidenziate dal giudice di primo grado. Infatti, attraverso la designazione congiunta è stato nominato componente del comitato di gestione un iscritto ad un'associazione che altrimenti non sarebbe stato nominato, quale la Enalcaccia, con l'8,47% degli iscritti contro il 19,08% di Libera Caccia. In questo caso la nomina trae la propria legittimità proprio dalla convergenza delle due associazioni maggiormente rappresentative, e cioè Federcaccia

odierna appellante, e che da sola vanta più del doppio degli iscritti delle altre associazioni, e Arcicaccia.

8. In sostanza, la Provincia di Grosseto ha fatto un uso dell'ampia discrezionalità riconosciutagli dalla normativa di settore in modo ragionevole, assicurando una rappresentanza diffusa delle associazioni venatorie presenti nel territorio in senso al comitato di gestione dell'Ambito. Questa scelta non è inoltre inficiata dallo scavalco di Libera Caccia ad opera di Enalcaccia, meno rappresentativa della prima, poiché quest'ultima ha comunque conseguito sul proprio rappresentante l'assenso preventivo delle due associazioni aventi il maggior numero di iscritti, così da accreditarsi presso la Provincia come organismo effettivamente espressivo del movimento venatorio, al di là della propria specifica consistenza numerica.

9. Malgrado il definitivo rigetto dell'impugnativa dell'Associazione Libera caccia, la peculiarità della questione controversa giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso colà proposto; compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**Fabio Franconiero**

**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO